



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 7/2022

**[REDACTED] / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/82379/2019)**

Il Corecom Basilicata

NELLA riunione del Corecom Basilicata del 04/02/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTO l’accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, nuovamente prorogato con delibera n. 374/21/CONS, recante *“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”*;

VISTA la convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 6/2021 del Co.Re.Com. Basilicata avente ad oggetto: *“Accettazione proroga al 31 dicembre 2022 della convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Consiglio regionale della Basilicata e Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 12/02/2019 acquisita con protocollo n. 0059739 del 12/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il sig. [REDACTED], titolare di un contratto di utenza privata con TIM S.p.A. contraddistinta dal numero [REDACTED], con formulario UG 28592/2018 si rivolgeva al Co.re.com. di Basilicata, premettendo di esser passato in data 31.03.2018 ad altro operatore, a causa dell’omessa attivazione della Fibra al medesimo costo mensile pattuito pari ad euro 25,00, pur continuando a ricevere diverse fatture da detto gestore, per i periodi successivi al trasloco. Più precisamente, l’utente contestava la fattura di marzo 2018 di euro 70,68, poiché superiore al piano tariffario pattuito, riconoscendo quali dovuti soli euro 50,00; la fattura del 4.5.2018 di euro 38,13 e la fattura del 4.6.2018 di euro 280,60, in quanto afferenti a periodi di competenza della Tim, ed in ogni caso contenenti costi di recesso anticipato e addebiti per la mancata restituzione del modem esclusivamente imputabili all’operatore. Chiariva l’istante, infatti, di non esser stato in grado di restituire il predetto strumento modem non avendo ricevuto il corretto indirizzo da detto gestore.

L’utente, pertanto, insisteva per lo storno dell’intera posizione debitoria, rendendosi disponibile alla restituzione dell’apparecchio modem, ed anche a saldare la fattura di marzo 2018 limitatamente al minor importo di euro 50,00. Chiedeva infine un indennizzo per l’errata fatturazione individuandolo in euro 100,00.

All'udienza di conciliazione svoltasi il 6.02.19 dinanzi al funzionario Co.re.com. responsabile del procedimento n. 28592/2018, veniva redatto il verbale di mancato accordo tra le parti. Pertanto, in data 12.02.2019, l'utente depositava istanza di definizione della controversia dinanzi al Co.re.com. di Basilicata.

Nella predetta istanza di definizione, il sig. [REDACTED], riportandosi al formulario UG, chiedeva:

- i) lo storno dell'intera posizione debitoria relativamente all'utenza n. [REDACTED] impegnandosi all'immediata restituzione del modem;
- ii) un indennizzo di euro 100,00 per l'errata fatturazione di periodi non di propria competenza;
- iii) in estremo subordine il riconoscimento del minor credito nei confronti dell'operatore di euro 50,00 relativamente alla fattura di marzo 2018. In sede di controdeduzioni l'utente insisteva inoltre nell'accoglimento delle odierne richieste poiché afferente a questioni successive all'accordo del 12.06.2018, ossia l'errata fatturazione successiva oggetto di contestazione e per la quale si dichiarava disponibile al pagamento di soli euro 50,00 per l'ultima mensilità di marzo 2018.

2. La posizione dell'operatore

L'Operatore TIM S.p.A. faceva pervenire la propria memoria difensiva datata 11.04.19, nella quale rappresentava preliminarmente, ed in via del tutto assorbente del merito, l'inammissibilità dell'odierna istanza, risultando le odierne doglianze già oggetto di accordo di conciliazione del 12.06.2018, puntualmente offerto in allegazione. In detto accordo infatti la società già provvedeva allo storno dell'intera posizione, liquidando contestualmente un indennizzo pari ad euro 100,00. Per quanto rappresentato e provato l'Operatore insisteva nell'accoglimento della spiegata preliminare eccezione.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare ed assorbente del merito, si rileva quanto segue: - il Sig. [REDACTED] proponeva l'istanza di conciliazione n. 12640/2017 conclusasi in data 12 giugno 2018 con la sottoscrizione di un accordo transattivo stragiudiziale; successivamente presentava un'altra istanza di conciliazione UG 28592/2018 nei confronti del medesimo operatore e relativamente alla stessa utenza avente n. [REDACTED] avente ad oggetto le medesime circostanze di fatto dedotte nella prima conciliazione. - in particolare nel succitato verbale di accordo testualmente veniva statuito che "la Tim S.p.a. a mero titolo conciliativo provvederà a stornare l'intero importo insoluto nonché a corrispondere un indennizzo di euro 100, entro 120 giorni a partire dalla data odierna tramite assegno



bancario non trasferibile intestato all'istante da trasmetterai presso la studio dell'Avv. [redacted] sito in Via [redacted]"; - in sede di controdeduzioni il sig. [redacted] insisteva anche nell'accoglimento delle odierne richieste poiché afferenti a questioni successive all'accordo del 12.06.2018, ossia riguardanti le sopraggiunte fatture per emesse nei mesi di marzo, maggio e giugno 2018, dichiarandosi disponibile al pagamento di soli euro 50,00 per l'ultima mensilità di marzo 2018.

Ciò posto, sulla base della documentazione offerta dalle parti ed in aderenza al tenore letterale del accordo del 12 giugno 2018 si ritiene meritevole di accoglimento la preliminare eccezione d'inammissibilità formulata da Tim S.p.a. e tanto in ossequio al principio di cui all'articolo 14 del Regolamento, a tenore del quale non può procedersi alla definizione amministrativa della controversia per la quale è stato già raggiunto un accordo. Si ritiene infatti che l'odierna controversia risulti esattamente la medesima della precedente innanzi richiamata, essendo sia il petitum che la causa pretendi coincidenti con quanto deciso nell'anzidetto accordo. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di parte convenuta risulta pertanto assorbente di tutti gli altri punti in esame, compreso il merito, che non possono essere ivi esaminati.

DELIBERA

Articolo 1

1. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e della documentazione prodotta dalle parti, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [redacted], si rigetta, per inammissibilità, il procedimento proposto dal sig. [redacted] nei confronti di Tim S.p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Delibera 203/2018/CONS e ss.mm e ii. con conseguente archiviazione e integrale compensazione delle spese ex art. 20, comma 3, del Regolamento.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Potenza, 04/02/2022

IL PRESIDENTE

dr. Antonio Donato Marra